

UNIONE NOVARESE 2000

Unione dei Comuni di Caltignaga - Fara Novarese - Briona

Deliberazione n. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA dell'UNIONE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – 2013/2015.

L'anno **duemilatredici** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **17.30** nella sala Giunta del Comune di Fara Novarese, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	RUSCA RENZO	Presidente	X	-
2	ROSSI ANGELO	Assessore	X	-
3	GARONE RAFFAELLA	Assessore	X	-
Totale n.			3	-

Partecipa alla riunione il Segretario dell'Unione, Dott. Francesco Lella ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 31 del vigente Statuto.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il sig. Renzo Rusca, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.U. n. 29 del 31/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – 2013/2015.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO:

- che l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle PP.AA. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, al fine di assicurare esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., impongono l'obbligo da parte della Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e relativamente alle assunzioni la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012 che dispone :” 1.Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTI:

- l'art 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) per la parte ancora in vigore, che prevede l'obbligo per gli Enti locali della riduzione delle spese del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- l'art 76 comma 7 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'art 4 ter comma 10 del D.L. n. 16/2012 convertito dalla Legge 44/2012, che stabilisce per gli enti locali, la cui spesa del personale è al di sotto del 50% delle spese correnti, possono procedere ad assunzione di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- il 4° comma dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, che pone, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazione dalla legge n. 122/2010) come modificato dall'art. 4 comma 102 della legge n. 183/2011 e dalla legge n. 44 del 26/04/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012 ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi,

alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;....Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.U. n. 25 in data 22.04.2008 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata da ultimo rideterminata la Dotazione Organica e approvato il programma triennale del fabbisogno di personale;

RITENUTO procedere all'aggiornamento del Programma adottato alla luce delle attuali condizioni economico finanziarie in relazione ai vincoli posti in materia di spesa di personale;

VISTA la relazione del Responsabile del servizio finanziario e dato atto che l'Unione Novarese 2000:

- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e risulta in equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali;
- ha un'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti a consuntivo pari a 18,44%;
- non è soggetta a rispettare il patto di stabilità relativo all'esercizio finanziario 2013;
- che dal monitoraggio della spesa di personale relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 si evidenzia una progressiva riduzione della spesa del personale;
- che per forme di lavoro flessibile nel triennio 2007/2009 non è stata sostenuta alcuna spesa;
- che la gestione del turn over è subordinata all'ulteriore limite del contenimento della spesa a quella sostenuta nell'anno precedente (art 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296);

EFFETTUATA la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e dato atto che l'attuale struttura dotazionale dell'Unione Novarese 2000 non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale ma presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

RILEVATO come è stato precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, che la mobilità ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, si configura in termini di neutralità di spesa e in tal caso, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità, e i nuovi ingressi non vengono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista e correlativamente, la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in

mobilità al fine di procedere all'instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente;

VISTA la delibera della Corte dei Conti sez. riunite n. 59/2010 che precisa nell'ipotesi di mobilità tra enti assoggettati a regime vincolistico, "l'ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico";

VISTA la delibera della Corte dei Conti sez. Piemonte n. 42/2011/PAR;

PRESO e dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale originariamente assunto a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 51/2012);

DATO atto che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1/4/1999;

VISTO l'art. 48 u.c. del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale è riconosciuta alla Giunta la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui agli artt. 49, comma 1, e 153, comma 5, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PROPONE

- 1) di confermare la dotazione organica dell'Unione Novarese 2000 come determinata con deliberazione G.U. n. 25 del 22.04.2008 dando atto che la stessa rappresenta la dotazione minima imprescindibile per un'ottimale erogazione dei servizi con riferimento alla quale procedere alla programmazione del fabbisogno compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica;
- 2) di approvare le seguenti disposizioni ed indirizzi per la definizione delle assunzioni per il triennio 2013/2015:
 - gestione delle eventuali mobilità esterne "compensative";
 - gestione del turn-over nel rispetto del contenimento della spesa del personale dell'anno precedente;
- 3) di dare atto, conseguentemente, che il piano programmatico del fabbisogno di personale dell'Unione Novarese 2000 per il triennio 2013/2015, non prevede, fatta eccezione per le mobilità compensative, alcuna copertura dei posti vacanti, fatta salva la revisione del presente provvedimento a seguito di modifiche della normativa di riferimento;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/4/1999;

- 6) di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art.49, comma 1, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il Responsabile del Servizio Segreteria esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 29 del 31/07/2013 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 31/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Lella
Firmato

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 153, comma 5, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 29 del 31/07/2013 ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del D. LGS. 267/2000.

Lì 31/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Franca Volpi Spagnolini
Firmato

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed i conseguenti pareri favorevoli rilasciati dai competenti responsabili di servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Renzo Rusca*

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Novarese 2000 per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 14/08/2013

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 14/08/2013

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*
